



COMUNE DI CEFALÙ
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Codice Fiscale n. 00110740826 - Sede: Corso Ruggiero, 139 - 90015 Cefalù
pec: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it
Settore Patrimonio ed AA.PP.

SCHEMA

CONTRATTO DI VENDITA OLIVE SULLA PIANTA – ANNO 2025

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____ in Cefalù, nella sede comunale di Via Falcone e Borsellino,

TRA

Il Comune di Cefalù, con sede legale in Corso Ruggero n. 139, C.F.: 00110740826,

E

VISTI

- la determinazione del Settore Patrimonio ed AA.PP. n. _____ del _____, annotata sul registro generale al n. _____ del _____, con la quale è stata indetta l'avviso pubblico, ai sensi degli artt. 63, 73 lett. c) e 77 del R.D. 827/24, per la vendita delle olive pendenti sulle piante presenti nei terreni di proprietà comunale di Contrada Mazzaformo, all'interno del Fondo Bordonaro;
- la determinazione del Settore Patrimonio ed AA.PP. n. _____ del _____ Reg. Gen. _____ del _____ di approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione dell'asta pubblica al Sig. _____.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Cefalù vende al Sig. _____, di seguito denominato "*acquirente*", che accetta, la produzione 2025 del frutto pendente delle piante di ulivo presenti nei terreni di proprietà comunali, all'interno del "Fondo Bordonaro" di contrada Mazzaformo, per il prezzo offerto di Euro _____ (_____).

L'oggetto del presente contratto è espressamente limitato alla raccolta ed al trasferimento delle olive, con esclusione della gestione produttiva dei terreni e del loro godimento per qualsiasi altro uso.

È, dunque, fatto espresso divieto all'acquirente di eseguire nei suddetti appezzamenti di terreno colture, semine, lavori o impianti di qualsiasi genere e di introdurvi personale, automezzi ed attrezzi agricoli, se non quelli adibiti alle operazioni di raccolta.

Art. 2 - DURATA

L'acquirente prende e dà atto che la data del 10 dicembre 2025 costituisce termine perentorio ed essenziale per la fine dei lavori di raccolta e, pertanto, da quella data in poi il "Fondo Bordonaro" dovrà risultare libero da persone e cose appartenenti all'acquirente.

Art. 3 - SPESE

Tutte le spese di raccolta e consequenziali saranno sostenute dall'acquirente che provvederà alle operazioni medesime in proprio o mediante personale in regola con le disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza sul lavoro.

Art. 4 - NOMINATIVI PERSONALE E CALENDARIO

Le parti si danno reciprocamente atto che l'acquirente, in qualità di _____, si impegna a provvedere alle operazioni di raccolta _____, con la collaborazione a titolo _____ delle persone di seguito identificate:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Le operazioni di raccolta avranno inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, secondo un calendario giornaliero, come comunicato dall'acquirente in data _____ all'atto della stipula del presente contratto e si protrarranno fino al prelievo di tutto il frutto pendente e, comunque, non oltre il termine del 10.12.2025.

A conclusione delle suddette operazioni, l'acquirente è obbligato, previo sopralluogo di verifica dello stato dei luoghi, a restituire le chiavi del cancello di ingresso del "Fondo Bordonaro".

Art. 5 - RESPONSABILITÀ

Resta a carico dell'acquirente l'onere e l'obbligo di impedire l'accesso di persone, estranee alle operazioni di raccolta e di trasporto delle olive, all'interno dei terreni comunali, che risultano, comunque, totalmente recintati.

L'Ente declina ogni e qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che l'acquirente dovesse arrecare alle proprietà limitrofe ed in ordine a mancanze, furti o danneggiamenti del frutto raccolto o da raccogliere.

Il Comune declina, inoltre, ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ad eventuali infortuni che si dovessero verificare durante tutte le fasi di raccolta e trasporto del frutto pendente, nonché per altre eventuali evenienze imputabili a causa di forza maggiore o caso fortuito che possono pregiudicare le suddette operazioni.

Art. 6 - ACCESSO – ISPEZIONI

Durante le fasi di raccolta dei frutti pendenti, il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento ed a mezzo dei propri uffici competenti, senza alcun preavviso, visite ispettive e controllo delle operazioni ed emettere apposite disposizioni alle quali l'acquirente dovrà attenersi.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopracitate costituisce motivo di recesso dal presente contratto, senza che l'acquirente abbia nulla a pretendere a qualsiasi titolo.

Durante il periodo della raccolta, l'Ente si riserva la facoltà di utilizzare l'area per motivi di pubblico interesse.

Art. 7 - VINCOLI E PRESCRIZIONI

È fatto espressamente divieto di cessione anche parziale del presente contratto sia a titolo oneroso che gratuito, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale pena la risoluzione, ipso jure, del medesimo.

L'acquirente espressamente rinuncia, nel caso fosse applicabile alla fattispecie, a richiedere la trasformazione del presente atto in contratto di affitto, anche se in deroga alla legge n. 203/1982 e, di conseguenza, rinuncia espressamente a tutte le disposizioni in tema di affitto di fondo rustico.

Lo stesso rinuncia, infine ed in generale, ad ogni altro diritto che possa spettargli in relazione ad altra legge che contenga disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente accordo.

Art. 8 - RICHIAMO A NORMA DI LEGGE

Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del presente atto dovrà avere forma scritta a pena di nullità.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto vanno richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679.

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Art. 9 - INSORGENZA DI CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente atto che dovessero sorgere nell'esecuzione degli obblighi previsti fra le parti e che non si possano definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza del Tribunale di Termini Imerese.

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute, dichiarano di aver preso esatta conoscenza e di approvare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del presente contratto.

L'acquirente

Il Responsabile del Settore